

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto



CORSO DI LAUREA,
IN CONSULENTE DEL LAVORO
A.A 2022/2023

**LE SOCIETÁ BENEFIT IN ITALIA:
NORMATIVA, CARATTERISTICHE,
FINALITÁ**

Relatore:

Prof. Marco Ciabattoni

Studente: Elia Erbuto

Matricola: 1230014

INDICE

| | |
|--|----|
| Introduzione | 3 |
| 1.1 Nuovo modo di interpretazione della cultura imprenditoriale | 5 |
| 1.2 Cosa si intende “aver un approccio benefit” | 6 |
| 1.3 Unione europea e sostenibilità: cenni..... | 6 |
| 1.4 Chi sono le aziende B-LAB | 7 |
| 1.5 Evoluzione, finalità e problematiche delle società benefit nel territorio nazionale | 12 |
| CAPITOLO 2 Introduzione dei requisiti e vaglio specifico dei commi 376 – 384 Legge n.208 del 2015 e i suoi punti salienti..... | 15 |
| 2.1 Introduzione normativa articolo 1 commi 376-378 | 15 |
| 2.2 Chi e come diventare una Società Benefit..... | 16 |
| 2.3 Analisi dello scopo e l’oggetto sociale | 17 |
| 2.4 I soggetti coinvolti e Responsabilità | 19 |
| 2.5 Relazione annuale e sistema di monitoraggio..... | 20 |
| 3. Il caso studio: LABOMAR SPA | 24 |
| 3.1 Labomar spa, società benefit e scopo sociale | 24 |
| 3.2 Analisi del raggiungimento degli obiettivi prefissati da Labomar SPA..... | 27 |
| 4 Conclusione | 34 |
| BIBLIOGRAFIA..... | 36 |
| Ringraziamenti..... | 38 |

Introduzione

Osservando l'attuale panorama socio-economico, sia a livello nazionale che internazionale, è evidente la nascita di diversi modi di fare impresa che prendono in considerazione, oltre ad aspetti di tipo economico, anche il benessere sociale.

Le attività economiche basate sul modello economico tradizionale, che per lungo tempo sono state alla base dei modelli di sviluppo dei paesi occidentali, hanno portato a risultati controversi dal punto di vista sociale e ambientale, avendo come fine ultimo la massimizzazione del profitto aziendale. Si è assistito, infatti, da un lato ad un ripensamento, anche parziale, della modalità di creazione della ricchezza in relazione alla società e al territorio di riferimento e dall'altro, all'emergere di nuovi rischi sociali che mostrano i limiti delle tradizionali architetture di welfare all'origine dei patti sociali definiti nel secolo scorso e basati sui tre pilastri: "lavoro, famiglia, stato sociale". Ad aggravare ed affrettare questi processi si aggiunge la crisi climatica, che sta portando mutamenti sostanziali nel breve e lungo periodo. "Le imprese iniziano a maturare una diversa consapevolezza rispetto la necessità di avviare un ripensamento dei fondamenti tanto del principio di competizione, quanto del significato stesso del fare impresa.

In merito al primo aspetto, si rischia di assistere all'affermarsi di una nuova forma di competizione che si esprime sui beni posizionali, beni cioè la cui domanda non può essere soddisfatta dalla crescita economica, poiché è l'aumento stesso della ricchezza a determinare un incremento di domanda posizionale. Si tratta di una forma di competizione altamente pericolosa in termini di coesione sociale poiché esemplifica un caso concreto di competizione distruttiva: essa peggiora il benessere sia individuale che sociale perché la crescita di un surplus economico è accompagnata spesso dalla lacerazione del tessuto sociale.

Ecco perché oggi è sempre più fondamentale la progressiva affermazione di un modello centrato sullo "sviluppo umano" che postula l'impossibilità di sviluppo per

*una società senza un accrescimento delle capacità reali (soggettive e oggettive) delle persone e dei territori in cui essere vivono”.*¹

In risposta a quanto appena descritto, si afferma la visione di un tessuto imprenditoriale capace di generare “competitività” attraverso azioni di mutuo interesse.

*“Il fare impresa deve infatti orientarsi verso il superamento del trade-off esistente tra profitto e impegno sociale, arrivando ad inglobare “componenti di socialità” e di “purpose” nel DNA delle imprese, creando così una strada che vede nella coesione, intesa non come “bene in sé” ma come tensione/alleanza verso uno scopo condiviso, il proprio tratto distintivo. In altre parole, si tratta di garantire alle persone la possibilità di ampliare le proprie capacità, creando un mix di risorse e aspirazioni in grado di generare benefici a diversi livelli, soprattutto in relazione alla produzione e la distribuzione della ricchezza economica”.*²

La sfida è quella di creare un nuovo modo di fare impresa educando gli imprenditori a fare business positivo. Questo processo evolutivo è influenzato, nell'attuale momento storico, dall'accelerazione dei cambiamenti, che provoca una significativa riduzione del tempo d'esperienza, con una conseguente incertezza generale nel prendere le decisioni.

¹ Paolo Venturi, Direttore AICCON La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi cap I, pag 8.

² Paolo Venturi, Direttore AICCON La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi Cap I, pag.9

CAPITOLO 1.

1.1 Nuovo modo di interpretazione della cultura imprenditoriale

L'imprenditorialità si sta spostando sempre più verso una nuova modalità, passando dal modello basato sulla massimizzazione del profitto al modello più focalizzato sul principio di reciprocità così da dare un senso all'attività d'impresa.

Questa inclinazione che tende ad unire le “sfide e componenti di socialità” nel DNA dell'imprenditore si desume dalla crescente affermazione di “*start up for profit*” che racchiudono sfide sociali inerenti al benessere della persona e della collettività.³

Quando si parla di “sociale” nell'imprenditorialità non si fa riferimento solo a come opera l'impresa bensì anche alla sua capacità di produrre soluzioni innovative in risposta ai problemi di natura sociale.

L'Italia è storicamente un Paese ad alta intensità di imprenditorialità sociale: con la Legge n. 381/1991, ha introdotto le cooperative sociali, prima forma di imprenditorialità sociale che oggi si sta evolvendo anche grazie all'integrazione della propria offerta di servizi con strumenti tecnologici che permettono di aumentare l'impatto sociale.⁴ Tramite d.lgs. n 112/2017 viene riconosciuta la possibilità di introdurre modelli che legalmente e operativamente possono svolgere attività imprenditoriale in ambito sociale dando così una dimensione ibrida alle imprese.

³ 2021 Paolo Venturi, Direttore AICCON La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi Cap I, pag 10;

⁴ 2021, La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap. 1, p13/14

1.2 Cosa si intende “aver un approccio benefit”

Il *benefit* ha iniziato ad interessare molti imprenditori che intendono rinnovare la loro *mission* aziendale, anche in ragione delle molteplici indicazioni provenienti dall’Unione Europea, la quale, attraverso politiche “socio-ambientali” intende centrare l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 55%⁵, mediante l’utilizzo delle energie rinnovabili, promosse tramite la previsione di bonus e incentivi per chi adotta un approccio *green*.

A tale proposito una realtà interessante è rappresentata da “*regeneration 2030*” sostenuta dalla Fondazione “*Renerative Society Foundation*”⁶ che mira ad incentivare il cambiamento, passando dall’attuale modello economico estrattivo, basato sullo sviluppo industriale ad un innovativo modello rigenerativo e circolare avente come obiettivo finale la cura della collettività, oltre la tradizionale attività imprenditoriale ed economica. Una delle pratiche principali della Fondazione è rappresentata dallo scambio di dati e conoscenze dei nuovi modelli di imprenditoria. Le attività di supporto sono la difesa, la promozione e l’istruzione.

Per raggiungere il suo *target* la Fondazione collabora con Università pubbliche e private che curano l’aspetto scientifico, economico e governativo dell’iniziativa.

1.3 Unione europea e sostenibilità: cenni

L’Italia è stata il primo Stato al mondo ad introdurre nella propria legislazione una specifica norma sulle società *benefit*, con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015⁷ la quale ha recepito i principi sanciti dalla “Costituzione Europea”⁸ che all’articolo 3

⁵ Si veda <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/>

⁶ Si veda [Regenerative Society Foundation](https://www.regenerative-society-foundation.org/)

⁷ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2004%3A310%3ATOC>

Firmato il 29 ottobre del 2004, entrata in vigore ma non ratificato da tutti i 27 stati membri

comma 3 dispone: “L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il processo scientifico e tecnologico.”

Se l’Italia con la legge 208/2015 ha risposto tempestivamente alla necessità di adeguarsi al mutato contesto europeo, non si può dire lo stesso di molti altri Stati dell’UE. Questi ultimi, fra cui Francia, Spagna e Germania, si stanno adoperando per integrare nella propria Carta Costituzionale l’idea dello sviluppo sostenibile. Anche l’Inghilterra, prima dell’uscita dall’Unione Europea, ha introdotto tramite il *Companies ACT DEL 2006, SECTION 172*, nel 2019⁹ un generico obbligo all’organo amministrativo di promuovere il successo delle grandi aziende considerando anche l’impatto sull’ambiente e sul tessuto sociale.

1.4 Chi sono le aziende B-LAB

I B-lab sono enti *no profit*, nati negli Stati Uniti d’America nel 2006. Essi hanno il merito di aver anticipato il “*business etico*” con fattispecie simili al mercato tradizionale riuscendo a spostare l’interesse sulla sostenibilità, oltre che sul profitto aziendale.¹⁰

I B-Lab rappresentano organizzazioni *no profit*, con lo scopo di spostare l’attenzione sul modo di fare business “come forza positiva”, ovvero avendo delle esternalizzazioni positive sulla società.

In macroeconomia le esternalità sono l’insieme di effetti negativi e positivi causati da un’azione di produzione o consumo dei soggetti nei confronti del benessere di altri che vivono nello stesso territorio in cui l’azienda e/o l’organizzazione opera.

Questi effetti non si manifestano solo nella sfera giuridica-patrimoniale del soggetto che la attua, ma incidono anche sulla situazione di altri operatori.

⁹ Si veda <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172>

¹⁰ 2021, La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap. , p

I presupposti per le fattispecie positive si realizzano quando i soggetti beneficiari di questi impatti, prodotti da un altro soggetto, pagano un prezzo pari ai benefici ricevuti. Le fattispecie negative si verificano quando il soggetto responsabile di questi impatti non corrisponde al danneggiato un prezzo pari al danno creato.

Alla luce di quanto evidenziato finora, si può dedurre che, con lo sviluppo di società sostenibili con esternalità positive, si ottiene, oltre ad una gestione del territorio più responsabile, un contributo significativo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati da agende internazionali ed europee.¹¹

Storicamente la B-lab venne sviluppata in alcuni stati federali americani, prima di tutti in Maryland, portando ad un'espansione a macchia d'olio di questa nuova modalità di fare *business*, creando così un'intersezione fra gli interessi degli azionisti (*shareholders*) con quelli dei restanti soggetti portatori di interesse (*stakeholders*).

Attualmente è in corso di approvazione, in Illinois, un nuovo tipo di stato giuridico delle società *benefit* denominato “*benefit LLC*”, mettendo così a disposizione delle aziende a responsabilità limitata la possibilità di usufruire degli incentivi concessi alle imprese *benefit*.

Le *benefit* corporation sono definite dalla Legge 208/2015 comma 376: “ *Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, denominate «società benefit», che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune che operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*”.

All'interno di tali società sono i soci a definire o meno se l'azienda ha raggiunto effettivamente un impatto positivo. Per permettere ciò si deve redigere un documento annuale che verifichi tale impatto positivo secondo uno standard completo, così come sancito dal comma 378:

¹¹Si veda <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-greentransition/>

“ Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario [...].¹²

La B-lab ha lo scopo di identificare un movimento globale, il quale mette sullo stesso piano la misurazione delle *performance* ambientali e sociali delle aziende e i risultati economici delle stesse. Fuori dagli USA, l'Italia è stato il primo Paese a legiferare su queste nuove forme di business operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i portatori d'interesse.

Le aziende B-Lab o Società *benefit* si impegnano a rispettare determinati standard con lo scopo di garantire un impatto positivo sui propri dipendenti, sulla società e sull'ambiente, conciliando l'economia e il profitto con l'etica, la sostenibilità e il benessere. In virtù di ciò, per diventare Società *Benefit* è necessario specificare nel proprio Statuto quali sono gli obiettivi prefissati volti al raggiungimento di una sostenibilità multidimensionale.

Secondo la legge n. 208/2015, le SB devono nominare una persona interna all'azienda come responsabile, che si impegni a riportare in maniera trasparente le attività svolte in una “Relazione di impatto”. Si tratta di un documento da presentare annualmente, che descrive, rispetto agli obiettivi prefissati, i relativi benefici di impatto, sia in relazione alle azioni svolte durante l'anno, sia per le azioni da programmare in futuro. La Relazione di impatto annuale va allegata al bilancio della Società e pubblicata sul proprio sito internet affinché si garantisca la massima trasparenza dell'azienda, che deve rendere noti i criteri usati per misurare il proprio impatto, l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione, nonché il processo adottato per modifiche e aggiornamenti degli

¹² La relazione deve includere a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

standard utilizzati.¹³ Questi standard vengono sanciti nel comma 378 che enuncia tutte le linee guida per poter essere una società *benefit*, in particolare misurando il conseguimento del «beneficio comune», attraverso il coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività della società dei soggetti definiti dal comma 376 ovvero lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Tale coinvolgimento deve essere misurato tramite una valutazione d’impatto. Queste aree di valutazione delle società *benefit* si soffermano in ambiti settoriali che devono essere necessariamente inseriti nella valutazione dell’attività di beneficio comune definita dal consiglio di amministrazione.

Lo standard di valutazione esterno va fatto seguendo le indicazioni predisposte dall’allegato 4, del comma 378, art 1, L n. 208 del 2015¹⁴. In questo senso esso deve essere:

1) *Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;*

2) *Credibile perché sviluppato da un ente esterno che*

ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso. Tale ente utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevede eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

3) *Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;*

¹³ 2021, La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap. , p

¹⁴Si veda <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/>

- c) *l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;*
- d) *il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;*
- e) *un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.”*

Oltre a ciò, un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente deve essere allegato, per escludere eventuali conflitti di interesse. Per la valutazione di impatto che deve seguire le specifiche direttive dell'allegato 5¹⁵, del comma 378, art 1, l. n. 208 del 2015 vanno rispettate le seguenti aree di analisi:

“1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;”

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

¹⁵ Si veda [https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/#:~:text=Allegato%205%0A\(articolo.e%20fine%20vita](https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/#:~:text=Allegato%205%0A(articolo.e%20fine%20vita) ultimo accesso in data 22 giugno 2023

1.5 Evoluzione, finalità e problematiche delle società benefit nel territorio nazionale

Introducendo una norma *ad hoc* la legge di stabilità del 2015 stabilisce che

“Nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, (le SB) perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Attualmente ci sono più di 3.500 aziende in oltre 70 Paesi che hanno scelto di ottenere la certificazione per diventare società B-Lab. In Italia le aziende B-Lab o SB sono circa un centinaio, con maggior concentrazione al Nord, tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Bianchini e Sertoli (2018) definiscono le società *benefit* un esperimento riuscito, alla luce del fatto che, dopo due anni e mezzo dall’entrata in vigore della legge di stabilità del 2016, sono emerse 187 società *benefit*, localizzate principalmente al Nord Italia, con un tasso di incremento annuo progressivo.




Fig. 1 L’evoluzione delle società *benefit* dal 2016 al 2018¹⁶

¹⁶ 2018, M. Bianchini, C. Sertoli -Una ricerca Assonime sulle società benefit, dati empirici, prassi statuari e prospettive, Fascicolo 1, Il Mulino, Capitolo 2, pag.204




Fig.2 ¹⁷ La distribuzione territoriale in Italia delle SB al 2018

Le Società *Benefit* devono lavorare in modo sostenibile nei confronti degli *stakeholders*, infatti la legislazione vigente sancisce l’obbligo di trasparenza per il perseguimento degli obiettivi prefissati tramite una relazione annuale da allegare al bilancio societario. La Società *Benefit* in base al D.lgs. 145/2007¹⁸ è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le attività di controllo sono demandate all’AGCM o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che “*svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati*” Esiste una problematica nell’istituzione e regolamentazione delle SB con riguardo al significato della parola “*benefit*”.¹⁹

La questione risiede nel cercare di delineare lo scopo benefico dell’interesse comune e nel capire se deve esistere una stretta correlazione tra questo e il processo produttivo dell’azienda.

¹⁷ *ibidem*

¹⁸ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/07/17G00158/sg>

¹⁹2021, La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap. , p.

La norma non prescrive questa obbligatorietà ma è plausibile ritenere che gli obiettivi di beneficio comune devono porsi in stretta connessione con il processo produttivo. Ovviamente tutto questo non pregiudica la possibilità dell'azienda di perseguire obiettivi più generali nei confronti della comunità che non siano strettamente legati al processo produttivo.

CAPITOLO 2 Introduzione dei requisiti e vaglio specifico dei commi 376 – 384 Legge n.208 del 2015 e i suoi punti salienti

2.1 Introduzione normativa articolo 1 commi 376-378

L'approvazione della Legge n. 208 del 2015, Legge finanziaria per il 2016, è conseguenza del disegno di legge n° 1882 della 17^a legislatura, che contempla “*disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*”.

L'obiettivo del legislatore è quello di incrementare nel nostro ordinamento questi tipi di società con duplice finalità, ovvero dividere gli utili perseguendo allo stesso tempo uno scopo sociale. Si introduce così l'obbligo per l'organo amministrativo di orientare le aziende nella duplice direzione profitto/sostenibilità.

A livello gestionale gli amministratori devono valutare oltre che le *performance* economico-finanziarie anche quella della qualità e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nella “SB” sono gli stessi soci a determinare se si è raggiunto l'obiettivo dell'impatto positivo. Questo tipo di modalità comporta che gli amministratori e i dirigenti prima di prendere una decisione valutino in maniera ponderata l'impatto della loro decisione nei confronti di persone, comunità, ambiente e soggetti terzi. La relazione tecnica alla Legge 28 dicembre 2015 del ministro per lo sviluppo economico (MISE)²⁰ ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 376 a 384, sono le uniche che mirano a promuovere costituzionalmente le società a duplice finalità.

Le norme introdotte prevedono specifici doveri a carico degli amministratori per il raggiungimento delle suddette finalità, ma non prevedono incentivi da parte della

²⁰ MISE: Ministero delle Imprese e made in Italy

finanza pubblica per effetto di tale ulteriori qualificazione.

2.2 Chi e come diventare una Società Benefit

La denominazione *Benefit* può essere ottenuta o nella prima fase, di creazione o mediante modifica dello statuto. Ciò è sancito dalla Legge del 15 Dicembre 2015 n.208, comma 376:

“Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del Codice Civile”.

Tra le società che possono beneficiare di questa denominazione vi sono:

- Società semplici,
- Società in nome collettivo,
- Società accomandita semplice,
- Società a responsabilità limitata,
- Società per Azioni,
- Società in accomandita per azioni,
- Società cooperative,
- Mutue assicuratrici,
- Società consortili.

Nel grafico seguente si evidenzia la ripartizione delle SB per tipo di società: la gran parte delle società benefit sono società a responsabilità limitata, di dimensioni piccole e con una comunità sociale di riferimento, di conseguenza, ristretta.

Tab.1

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 164 | società a responsabilità limitata |
| 11 | società per azioni |
| 6 | società cooperative |
| 2 | società in accomandita semplice |
| 1 | società semplice |
| 1 | società in nome collettivo |




Fig.3

Non c'è la possibilità di costituire una *Società Benefit* per le Società a responsabilità Limitata Semplificata, ex articolo 2463-bis del CC, perché lo statuto deve essere redatto secondo un modello *standard* e non c'è possibilità di modificarlo in secondo momento. ²¹.

2.3 Analisi dello scopo e l'oggetto sociale

I primi tre commi dell'articolo 1 analizzano lo scopo sociale e l'oggetto sociale. Essi sono elementi essenziali per la instaurazione della *Società Benefit*, che deve avere un modello aziendale con un duplice scopo: sia economico ma anche sociale.

Le modifiche apportate sono pubblicate e scritte secondo il rispetto di quanto previsto per il tipo di società, seguendo le linee guida agli articoli 2252, 2300 e 2436 del Codice Civile.

²¹2018, M. Bianchini, C. Sertoli -Una ricerca Assonime sulle società benefit, dati empirici, prassi statuari e prospettive, Fascicolo 1, Il Mulino, Capitolo 2, pag.206

Lo scopo del legislatore è quello di illustrare in cosa consiste il beneficio comune includendolo obbligatoriamente nell'oggetto sociale, che trova la sua fondatezza nel comma 378 che definisce in maniera generale il "beneficio comune" come *"il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie"*²².

Non c'è una definizione specifica di ciò che viene considerato "beneficio comune", ma la società, per essere considerata *benefit*, ha l'obbligo di indicare nell'oggetto sociale lo scopo che intende perseguire, come sancisce il comma 379 <.

*"La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi"*²³.

La criticità da sottolineare qui risiede nella non chiara definizione dello scopo sociale e del beneficio comune.

Come sottolineato anche precedentemente, il beneficio comune non deve essere obbligatoriamente legato al processo produttivo. Da questo ne consegue che una azienda che delocalizza la produzione in Paesi terzi per avallare standard ambientali o per diminuire il costo della manodopera, possa indicare nella sua definizione di beneficio comune un generico beneficio alla comunità in cui arriva il prodotto finale. In altre parole, il beneficio comune non è perseguito nei confronti della comunità dove si produce, ma nei confronti di quelle dove il prodotto finale arriva, creando una zona grigia da un punto di vista legislativo che si presta a diverse ambiguità.

²² Si veda <https://assobenefit.org/>

²³ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>

2.4 I soggetti coinvolti e Responsabilità

I commi che regolano i soggetti e la loro responsabilità, sono i commi 380 e 381.

Il comma 380 sancisce che:

*“La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di benefico comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.”²⁴*

Nel comma 381, invece, vengono prescritte le sanzioni per il mancato raggiungimento di obiettivi o il mancato obbligo di trasparenza nei confronti degli *stakeholders*. In particolare:

“L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.”²⁵

La responsabilità è a carico degli amministratori, a seconda della dimensione aziendale, che si può suddividere tra uno o più soggetti, interni ed esterni. Avendo come scopo l'attivazione di un assetto innovativo, gli amministratori, in quanto deputati alla *governance* ambientale, devono assicurare di bilanciare la massimizzazione del profitto e degli scopi *benefit* redatti nell'oggetto sociale, cercando di conseguirle nel tempo, con l'obbligo di redigere una relazione di impatto annuale.

Bianchini e Sertoli (2018) evidenziano che tendenzialmente la carica di amministratore *benefit* è ricoperta nel 90% dei casi da un soggetto interno all'impresa che abbia già avuto un incarico sociale precedentemente. Solo nel 10% dei casi viene

²⁴ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>

²⁵ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>

assunto un consulente esterno. Spesso poi tale figura è ricoperta dal direttore generale o da un consigliere di amministrazione.²⁶




Fig. 4: La scelta dell'amministratore benefit nei diversi ruoli aziendali²⁷

2.5 Relazione annuale e sistema di monitoraggio

Per la relazione annuale e il sistema di monitoraggio, i commi di riferimento sono il 382 e il 383.

Il primo sancisce che:

“Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente

²⁶ 2018, M. Bianchini, C. Sertoli -Una ricerca Assonime sulle società benefit, dati empirici, prassi statuari e prospettive, Fascicolo 1, Il Mulino Capitolo 7, pag.214

²⁷ La ricerca sulle società benefit condotta da Altis (Alta Scuola Impresa e Società) presentata il 5 giugno 2018 a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.”²⁸

Il comma 383 dispone le Linee guida sulla stesura della relazione annuale.

In particolare:

*“La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.”*²⁹

La relazione deve obbligatoriamente essere allegata al Bilancio d'esercizio, e successivamente inserita nel sito web, ove esistente, rispettando le tempistiche disposte dalla legge. Per le società di collegio o collegiali, la relazione deve essere rimessa al consiglio di amministrazione, per una valutazione delle prescrizioni normative fornite dal comma 382 con rimando all'art 2426 del Codice Civile. La relazione permette alle società di mostrare agli *stakeholders*,

- *gli obiettivi di sostenibilità che il manager si è posto*
- *le azioni poste in essere per conseguirli*
- *i risultati ottenuti e la misurazione dell'impatto generato*
- *l'individuazione degli obiettivi per l'esercizio successivo.”*³⁰

Nella prima fase gli obiettivi devono essere individuati già dal primo esercizio. Per gli esercizi successivi si rimanda alla valutazione d'impatto, che può essere sia ambientale, sia sociale. La valutazione ambientale deve prevedere:

“l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di

²⁸ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>

²⁹ Ibidem

³⁰ 2021, La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap.3.3.4, p.54

progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;”³¹

La valutazione sociale presenta diverse fattispecie, nello specifico:

➤ *“L’impatto sociale è la capacità di un’organizzazione di contribuire ad un cambiamento in un determinato campo d’azione modificando lo status quo di una persona o di una comunità destinatari dell’attività sociale”³²;*

➤ *“L’impatto sociale è l’attribuzione delle attività di un’organizzazione ai risultati sociali complessivi di più lungo termine”³³;*

➤ *“Il concetto di impatto sociale è definito come il cambiamento non economico creato dalle attività delle organizzazioni e dagli investimenti³⁴. Ed è la porzione di outcome totale che si è verificata come risultato diretto dell’intervento, al netto di quella parte che avrebbe ugualmente avuto luogo anche senza l’intervento”³⁵*

La scelta dello standard viene data dall’organo di amministrazione, che deve avere determinate peculiarità, come sancito nell’allegato 4 cioè *“ essere indipendente rispetto all’impatto oggetto di misurazione, con lo scopo di assicurare una valutazione non auto-referenziale che includa le aree di valutazione individuate nell’allegato 5.”³⁶* Altre norme portano obblighi analoghi per specifiche società in specifici settori come: *“SLAVS (D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012), oppure alla rendicontazione non finanziaria prevista per le società di interesse*

³¹ 2021, *La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi*, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap.7.1.1, p.112

³² *Ibidem*

³³ Approcci proposti per la misurazione dell’impatto sociale EVPA 2013.

³⁴ Emerson, J., Wachowicz, J. and Chun, S. 2000. “Social return on investment: Exploring aspects of value creations in the non-profit sector”. In *Social purpose enterprise and venture philanthropy in the new millennium, Vol. 2, San Francisco: The Roberts Foundation.; Measuring and Improving Social Impacts: A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors, Stanford Social Innovation Review*

³⁵ Clark, C., Rosenzweig, W., Long, D., & Olsen, S. (2004). *Double Bottom Line Project Report: Assessing Social Impact In Double Bottom Line Ventures*. Rockefeller Foundation. Retrieved from http://www.riseproject.org/DBL_Method_Catalog.pdf

³⁶ 2021, *La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi*, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap.3.3.4, p.55

pubblico (Legge 254/2016), o ancora al bilancio sociale previsto Codice del Terzo Settore (D.L. 3 luglio 2017, n. 117) o per le imprese e cooperative sociali (D.Lgs. 112/2017). Da tali disposizioni potranno essere ricavate utili indicazioni in merito alla struttura ed all'articolazione che ciascuna società benefit dovrà attribuire alla propria relazione di impatto".³⁷ Il monitoraggio o il controllo viene regolato dall'art. 384 che sancisce:

*“La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti della risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.”*³⁸

L'organo sindacale, che deve verificare il rispetto della legge, dello statuto e relazione d'impatto, avrà l'obbligo di vigilare anche sui principi di correttezza amministrativa, sull'adeguamento al sistema di controllo interno e dovrà assicurare che le nozioni rilevanti siano redatte nella relazione.

*“Il collegio sindacale dovrà pertanto valutare l'operato degli amministratori anche in funzione del bilanciamento tra scopo profit e scopo benefit, sull'adeguatezza del soggetto incaricato ex comma 380 a ricoprire il ruolo affidatogli.”*³⁹

Le sanzioni disposte dalla legge per il mancato adempimento dei compiti sopra citati partono dall'ammenda fino ad arrivare ad una chiusura definitiva dell'esercizio. L'ente scelto per eseguire i controlli sulle “SB” è l' autorità Garante Della Concorrenza e del Mercato, applicando i suoi poteri, sanciti nel D.L 2 Agosto 2007 N.145⁴⁰ e dal D.L 6 Settembre 2005, n. 206⁴¹.

³⁷ *Ibidem*

³⁸ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>

³⁹ 2021, La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap.3.3.5, p.57

⁴⁰ Si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/09/06/007G0160/sg>

⁴¹ Si veda https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-08&atto.codiceRedazionale=005G0232

3. Il caso studio: LABOMAR SPA

3.1 Labomar spa, società benefit e scopo sociale

Per l'approfondimento di un caso studio si analizza l'esperienza dell'azienda Labomar SPA:

“Labomar è un partner affidabile con un’esperienza ventennale che mette a disposizione dei propri clienti soluzioni efficaci, di qualità e all’avanguardia nel campo di integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici, alimenti ai fini medici speciali e funzionali.

Walter Bertin fondatore e presidente, classe 1959, è un farmacista di terza generazione, da sempre appassionato di materie prime naturali e interessato a carpire i segreti delle formulazioni galeniche per dare una forma concreta alle sue idee lungimiranti. Mosso da curiosità e intraprendenza, trasforma il piccolo laboratorio della sua farmacia in una grande scommessa che poi si rivela vincente: è così che nasce Labomar, nel 1998. Appassionato di musica e di lettura, è impegnato in attività di interesse sociale e civico ed è sostenitore di squadre sportive, soprattutto nel territorio dove è cresciuto e in cui ha scelto di proseguire la sua attività imprenditoriale.⁴²

Le finalità di beneficio comune di Labomar sono sancite all'interno dello Statuto nel titolo I art. 2 comma 1:

“Prendersi cura del benessere delle persone attuando un percorso di miglioramento continuo, etico e sostenibile rappresenta l’obiettivo principale di Labomar, accompagnato dalla volontà di contribuire a rendere il mondo un posto migliore. In qualità di Società Benefit, Labomar mira a perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di

⁴²si veda www.labomar.com cfr: <https://labomar.com/chi-siamo/>

persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.”⁴³

Grazie a questo interesse per gli aspetti sociali derivanti dal suo operato, l'azienda Labomar ha deciso di aggiungere alla propria denominazione la dicitura di “*Società Benefit*”. Tale modifica è stata possibile con l'introduzione all'interno dello Statuto, degli scopi sociali inerenti alle sue attività, sancite dalla Legge n. 208/2015, all'art 1, commi 376 al 384, e all'articolo 2 comma 1, che stabiliscono che:

*“La Società si impegna a prendersi cura del benessere delle persone attuando un percorso di miglioramento continuo, etico e sostenibile. In qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-383, la Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ad altri portatori di interesse.”*⁴⁴

Studiando i dati resi accessibili dal sito web e la relazione d'impatto pubblicata, si possono evidenziare in maniera chiara e trasparente quali sono gli obiettivi e le strategie adoperate per il raggiungimento di questi ultimi.

Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.2 la Società persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio declinate nella relazione d'impatto 2022:

“1. La costante attenzione all'innovazione sostenibile dei processi per realizzare prodotti che siano etici, di qualità, sicuri ed efficaci, rispondendo ai bisogni dei nostri clienti e, di conseguenza, dei consumatori finali;

2. Un impegno concreto e trasparente verso la tutela dell'ambiente attraverso il monitoraggio degli impatti generati, l'introduzione di pratiche virtuose in Azienda, la selezione di materie prime sicure e sostenibili e la ricerca di partnership di valore con clienti e fornitori;

3. Garantire il benessere dei lavoratori, dei loro familiari e della comunità attraverso lo sviluppo di iniziative che promuovano la crescita delle competenze, la

⁴³ 2022, Relazione d'impatto Labomar spa, capitolo 1; pag.14

⁴⁴ STATUTO DI “LABOMAR S.P.A.” TITOLO I (DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA)

*consapevolezza e la diffusione di stili di vita sani e i principi di rispetto e diversità;
4. Promuovere la cultura del bello e della bellezza, il sostegno a iniziative culturali e sociali e la valorizzazione del territorio.»⁴⁵*

La sostenibilità di Labomar passa anche attraverso il programma *BeCircular*, che ha l'intento:

«di attivare un percorso di cambiamento aziendale continuo con obiettivi annuali che danno vita e sostanza alle finalità di beneficio comune che Labomar si è impegnata a perseguire attraverso il business.»

Il programma vuole dare valore all'Azienda, potenziando la sua *«visione rispetto al proprio contributo verso un ambiente e una società migliori.»⁴⁶*

L'articolo 2.2 dello statuto di Labomar fissa i seguenti obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione in relazione all'attività aziendale:

- i) *“la lavorazione di prodotti alimentari in genere per conto proprio e per conto terzi;*
- ii) *la lavorazione e la produzione per conto proprio e di terzi di prodotti naturali, fito-terapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (AFMS);*
- iii) *il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere;* iv) *il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, integratori dietetici, prodotti naturali, integratori per animali, cosmetici, presidi medico-chirurgici e attrezzature medicinali, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (AFMS), anche attraverso importazione ed esportazione;*
- v) *il condizionamento in confezioni od imballi dei prodotti farmaceutici ed attrezzature medicinali acquistati ai fini della commercializzazione;*
- vi) *l'assunzione di mandati d'agenzia e rappresentanza con o senza deposito relativamente a prodotti farmaceutici ed attrezzature medicali;*

⁴⁵ 2022, Relazione d'impatto Labomar spa, capitolo 1; pag.25

⁴⁶ 2022, Relazione d'impatto Labomar spa, capitolo 1; pag.20

- vii) *l'attività di consulenza per soggetti operanti nel campo medico e farmaceutico;*
- viii) *la produzione e distribuzione di materiale medico - scientifico a scopo didattico e divulgativo;*
- ix) *la sperimentazione di farmaci e l'organizzazione di studi clinici;*
- x) *l'organizzazione ed effettuazione di registrazioni ministeriali di nuovi farmaci.”*

47

La società Labomar ha modificato il proprio statuto per instituire principi di sostenibilità al fine di perseguire uno scopo sociale, nel prossimo paragrafo si passa ad analizzare come Labomar applica nel pratico gli obiettivi fissati.

3.2 Analisi del raggiungimento degli obiettivi prefissati da Labomar SPA

Tutte le informazioni essenziali sono rinvenibili all'interno della relazione d'impatto annuale, che serve all'azienda per verificare le modalità di raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di beneficio prefissate.

In reazione alla prima finalità di beneficio indicata nel paragrafo precedente e relativa al processo produttivo, l'azienda si è impegnata nel costruire un percorso sostenibile attraverso *partnership* multiple che hanno coinvolto tutti i fornitori della filiera produttiva.

Per il raggiungimento del *target* si è ampliata la produzione attraverso due nuovi integratori alimentari con le seguenti caratteristiche di sostenibilità:

- *“Risparmio suolo-acqua nel rapporto 1:1000;*
- *Abolizione di solventi e pesticidi durante i processi produttivi;*
- *Assenza di biossido di silicio;*
- *Filiera italiana;*
- *Packaging con materiali che abbiano caratteristiche di sostenibilità.*

⁴⁷ Statuto di “Labomar SPA” Titolo I (Denominazione, oggetto, sede e durata).

In aggiunta a ciò, il *team* di Ricerca e Sviluppo ha lavorato con tutte le unità produttive, fra cui quella del packaging, per un risultato più eco-friendly e sostenibile.

In merito alla seconda finalità di beneficio relativa al monitoraggio degli impatti sull'ambiente, la azienda Labomar ha realizzato il programma "*Environment*" che intende misurare gli impatti di lungo periodo dei processi produttivi sull'ambiente circostante, così da evidenziare le criticità ambientali in merito all'uso di risorse. Quest'ultima strategia consente di riprogrammare azioni specifiche secondo l'approccio "*Life Cycle Thinking*". Inoltre la azienda Labomar nel 2022 ha acquistato esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili.

Il progetto "Environment" si inserisce nel più ampio quadro dell'*European Green Deal*, per la transizione ecologica e l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 per un continente neutrale nel 2050.

La terza finalità di beneficio relativa al benessere dei lavoratori e della comunità, si realizza attraverso cinque progetti: 1. *Progetto Crescere in Labomar* 2. *Progetto Well-being* 3. *Progetto BeLabomar* 4. *Progetto Diversità e Inclusione* 5. *Progetto Salute e Sicurezza*.

La prima iniziativa è caratterizzata da una serie di attività formative, incentrate sia sul fornire competenze per le responsabilità lavorative di base, sia su competenze trasversali. In particolare, sono state organizzate attività formative su tematiche inerenti alla sostenibilità, sia per far comprendere l'importanza della corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, sia per condividere con il personale interno il percorso intrapreso in tale ambito dall'azienda, con focus particolare sulle Società Benefit e sugli indicatori di impatto adottati dall'azienda. Il progetto "*Labomar well-being*" incentiva la collaborazione e partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, seguendo la logica del miglioramento continuo, personale e collettivo. Salute e sicurezza, welfare aziendale e attività riferite al benessere sono gli ambiti del progetto *well-being*.

Il progetto "*BeLabomar*" è il progetto che promuove il coinvolgimento delle persone mediante una comunicazione interna chiara sui valori e sulle attività aziendali. Invece, Il progetto *Diversità e Inclusione*, partendo dalla convinzione che la diversità e l'inclusione non siano dei problemi da gestire, ma opportunità sulle quali investire, si

basa su un team di lavoro diversificato e fondato sul valore dell'inclusività. L'idea di fondo è che un team diversificato sia più ricco e performante di uno in cui predomina l'omologazione. In particolare l'azienda si è impegnata nell'assunzione di un personale multiculturale e nella promozione del *gender balance*.



Diversità tra i dipendenti

| | UOMO | DONNA | TOTALE |
|------------------|------------|------------|-------------|
| Dirigenti/Quadri | 81% | 19% | 6% |
| Impiegati | 40% | 60% | 34% |
| Operai | 52% | 48% | 58% |
| Altri dipendenti | 0% | 100% | 2% |
| Totale | 49% | 51% | 100% |

Suddivisione del personale per inquadramento nelle diverse fasce d'età:

| | ≤24 | 25-29 | 30-50 | >50 | TOTALE |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| Dirigenti/Quadri | 0% | 0% | 94% | 6% | 6% |
| Impiegati | 0% | 11% | 77% | 11% | 34% |
| Operai | 3% | 12% | 64% | 22% | 58% |
| Altri dipendenti | 0% | 100% | 0% | 0% | 2% |
| Totale | 2% | 13% | 69% | 17% | 100% |

Fig. 5 La diversità dei dipendenti nell'azienda Labomar 2021, 2022

Il progetto *Salute e Sicurezza* si basa su un principio, enunciato dall'azienda nella relazione di impatto 2022:

“Labomar ritiene che la salute e sicurezza dei propri dipendenti sia di fondamentale importanza per il successo dell'azienda, per la brand reputation e per la tutela dei propri lavoratori. Pertanto, il tema in oggetto non si esaurisce con assicurare

*l'affidabilità dei propri prodotti, ma viene sviluppato con pari dedizione anche attraverso la promozione della salute e sicurezza all'interno di tutti i suoi stabilimenti. L'obiettivo di Labomar è promuovere il coinvolgimento, la cooperazione e la collaborazione di tutte le risorse aziendali in merito agli aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.*⁴⁸

In tal senso l'azienda si impegna a perseguire l'obiettivo di salute e sicurezza di tutti i suoi dipendenti sia attraverso la tutela della salute dell'individuo che attraverso la messa in sicurezza dei locali di lavoro.

La quarta finalità di beneficio, relativa alle iniziative sociali e culturali e alla rivalorizzazione del territorio si basa sulla promozione di diversi progetti di valore indicati nella figura n.6.

| PROGETTI DI VALORE ANNO 2022 | |
|--|------------------------|
| 1. Treviso Creativity Week | 2. Trevisatletica |
| 3. Riqualificazione paesaggistica terreno ad Istrana | 4. Premio Comisso |
| 5. Camminare per la vita | 6. Istrana Sostenibile |
| 7. Omaggi natalizi | 8. Nevegal 2021 |
| 9. Universo Treviso Basket | 10. Progetto Treedom |

Figura 6: i progetti di valore anno 2022 dell'azienda Labomar

Analizzando in maniera sintetica 3 punti di questa *mission*, si nota che Labomar si concentra sul progetto «Treviso *Creativity week*» attraverso il quale si supporta

⁴⁸ 2022, Relazione d'impatto Labomar spa, capitolo 3; pag. 40 a 54

l'iniziativa di *Innovation Future School (IFS)* la quale ha come scopo la promozione di “percorsi di educazione alla creatività e percorsi di *Open Innovation* rivolti a studenti ed imprese del territorio, al fine di creare un legame stretto tra comunità e persone che ne fanno parte. L'obiettivo principale di *IFS* è quello di affiancare imprese ed istituzioni per stimolare le risorse di creatività ed immaginazione che i ragazzi possiedono, tornare a farli sognare e a diventare protagonisti del rilancio del territorio.”⁴⁹ In particolare, nel corso del 2022 il progetto *Creativity Startup* ha coinvolto i soggetti indicati nella figura 7.



Figura 7: soggetti coinvolti nel progetto *Creativity Startup*

Un'ulteriore iniziativa territoriale di Labomar riguarda l'erogazione di un contributo economico a favore dell'associazione sportiva dilettantistica locale *Trevisatletica* per la realizzazione di uno spazio aperto di potenziamento degli atleti. A tal fine è stata acquistata ed installata una struttura in legno a tetto piatto di 36 m² per un totale di 6480 euro.

Un'altra iniziativa degna di nota, è la partecipazione al progetto di *Screening* preventivo del tumore al seno in collaborazione con l'associazione “Prevenzione è

⁴⁹ 2022, Relazione d'impatto Labomar spa, capitolo 4; pag. 62

Vita”. Il progetto promosso dal comune di Istrana ha permesso a tutte le donne residenti di età comprese fra i 35 e i 49 anni di effettuare una visita gratuita tramite mammografia ed ecografia. La Labomar, come partner economico di questo progetto, oltre a finanziarlo ha permesso alle sue dipendenti, indipendentemente dal loro comune di residenza, di accedere alla visita gratuita.

Sempre nell'ottica di sostenere le realtà territoriali Labomar ha deciso nel 2022 di sostenere la Cooperativa Sol.Co. attraverso un'erogazione economica di 5000 euro per il supporto all'organizzazione del festival “Robe de Mati”,

Sol.Co. è una Cooperativa Sociale nata nel 1992, la cui attività lavorativa consente di realizzare percorsi di formazione lavoro e inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio (psicologico e mentale). I progetti formativi si strutturano con e per la persona, con l'obiettivo di accrescere le potenzialità, le risorse e le autonomie individuali.

Il Festival è stato coordinato con il Comune di Treviso. Labomar ha inoltre promosso l'attività di Sol.Co dando visibilità all'evento di festeggiamento dei 30 anni di attività, svoltosi nella sede della Cooperativa il 9 settembre. All'evento ha partecipato l'Executive Assistant di Labomar in rappresentanza dell'azienda.

Al fine di promuovere il sostegno ad iniziative culturali del territorio nel 2022 Labomar ha deciso di sostenere una serie di iniziative a favore della cultura. Non solo attraverso un contributo esterno, ma anche tramite il coinvolgimento e la partecipazione del proprio personale ad alcune attività.

Un obiettivo trasversale che Labomar si prefigge, descritto all'interno della seconda e della quarta finalità di beneficio è la promozione della consapevolezza e della diffusione di stili di vita sani attraverso attività legate al territorio. A tal fine ha deciso di sostenere, nel corso del 2022, una serie di iniziative sportive e divulgative a favore della diffusione di stili di vita sani.

Sempre nell'ottica di integrazione con la realtà territoriale Labomar crede nell'importanza di testimoniare e raccontare la sostenibilità all'interno della propria comunità locale e territorio. Per questo motivo nel corso del 2022 ha preso parte a diversi progetti e iniziative legate al territorio con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la cultura della sostenibilità.

Donare e dedicare il proprio tempo per queste attività è di fondamentale importanza per Labomar, che vuole sempre più contribuire a generare un impatto positivo trasversale per i diversi gruppi di stakeholders.

Ad ogni finalità di beneficio sopra descritta Labomar ha associato i corrispettivi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

*Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una **validità globale**, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura.*

*I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le **tre dimensioni dello sviluppo sostenibile** – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla **povertà**, a lottare contro l’**ineguaglianza**, ad affrontare i **cambiamenti climatici**, a costruire società pacifiche che rispettino i **diritti umani**.”⁵⁰*



⁵⁰ Si veda <https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/>

4 Conclusione

In conclusione si può sostenere che la situazione post pandemica impone necessariamente una severa riconsiderazione delle società di capitali così come delle società di persone non più focalizzate esclusivamente su uno scopo di lucro (che indiscutibilmente permane quale obiettivo applicativo della stessa società) ma aventi una visione di maggior impatto territoriale e certamente di maggiore sostenibilità. Indiscutibilmente il fine di lucro rappresenta l'essenza stessa della società di capitali, come della società di persone, e certamente non si vuole sostenere che ogni società debba essere ricondotta al regime delle *onlus*, tuttavia, come già avviene in molti paesi dell'Unione Europea, come ad esempio la Spagna, risulta fondamentale che le società debbano avere la possibilità di individuare nella loro *mission* qualcosa che supera il mero fine di lucro per confluire nello scopo sociale anche in virtù del rispetto del principio solidaristico sancito dall'articolo 2 della Costituzione Italiana.

Risulta difatti anacronistico concepire una società, che sia di capitali o di persone, volta meramente al fine di lucro, soprattutto a seguito della pandemia da Covid19, che ci ha imposto di riconoscere la preponderanza del ruolo sociale nel territorio.

Tuttavia, non potendo tale ruolo essere imposto ma dovendo lo stesso essere a carico delle società *motu proprio*, in Italia tale possibilità viene offerta principalmente dalle cosiddette “società *benefit*”.

Le “società *benefit*” sono infatti compagini sociali che per proprio statuto, e dunque per loro intrinseca natura, prevedono un oggetto sociale che coincida con il benessere sociale del territorio o comunque costituisca un elemento che permette alla società di raggiungere degli obiettivi che andranno a beneficio della collettività.

In sostanza il tipico individualismo che contraddistingue le società commerciali viene a confrontarsi con un principio solidaristico che spesso, fino alla situazione pre-pandemica, erano estranee ad esse. Ciò rappresenta un passaggio importante in quanto avvicina le realtà imprenditoriali all'interesse pubblico finora principio cardine del diritto amministrativo.

Le società *benefit* pertanto risultano essere la nuova frontiera non solo dell'imprenditoria italiana, ma anche del diritto italiano poiché è evidente una componente pubblicistica che meriterebbe di essere esaltata in maniera più appropriata: si è passati difatti dal concetto di società con il mero fine lucrativo post

anni '50 (con le dovute eccezioni ovviamente, si pensi alle avventure imprenditoriali di società quali la Olivetti o la Fiat degli Agnelli nel quale lo scopo solidaristico è sempre stato presente all'interno della *mission* dell'intera Odissea imprenditoriale), ad un concetto di società che contribuisce allo sviluppo sostenibile e dunque al benessere dell'intero territorio non soltanto da un punto di vista meramente economico ma anche con attività volte a migliorare la qualità della vita, finora relegate ad un ambito pubblicistico anziché privatistico.

BIBLIOGRAFIA

- 2004, Clark, C., Rosenzweig, W., Long, D., & Olsen, S. Double Bottom Line Project
Report: Assessing Social Impact In Double Bottom Line Ventures. Rockefeller Foundation. Retrieved from http://www.riseproject.org/DBL_Method_Catalog.pdf
- 2019, Commissione Europea, European Green New Deal
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
- 2000, Emerson, J., Wachowicz, J. and Chun, S. “Social return on investment: Exploring aspects of value creations in the non-profit sector”. In Social purpose enterprise and venture philanthropy in the new millennium, Vol. 2, San Francisco: The Roberts Foundation.; Measuring and Improving Social Impacts: A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors, Stanford Social Innovation Review
- 2004; EurLex, Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, si veda <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2004%3A310%3ATOC>
- 2015, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 28 dicembre/2015, si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>
- 2018, M. Bianchini, C. Sertoli -Una ricerca Assonime sulle società benefit, dati empirici, prassi statuari e prospettive, Fascicolo 1, Il Mulino, Capitolo 2, pag.204 , cap. 3 pag. 205,206, cap. 7 pg. 214
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/07/17G00158/sg>

- 2018, La ricerca sulle società benefit condotta da Altis (Alta Scuola Impresa e Società) presentata il 5 giugno a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
- 2021, La società benefit commissione start up innovative, microimprese e settori innovativi, a cura di Maria Concetta Rizzo, della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino o SAF, Milano, Cap. 1, 3,7
- 2023, LABOMAR sito web, si veda www.labomar.it
- 2022, Relazione d'impatto Labomar spa, capitolo 1; pag.14 a 62
- Sito web di [Regenerative Society Foundation](http://www.regenerative-society-foundation.org)

Ringraziamenti

Dedico questo spazio del mio elaborato alle persone che hanno contribuito con il loro instancabile supporto al raggiungimento di mio questo obiettivo (i nonni, gli zii e gli amici), ognuno a modo suo con un apporto speciale.

Ringrazio infinitamente i miei genitori, con i quali ho condiviso il cammino per avermi appoggiato ogni mia decisione fin dalla scelta del mio percorso di studi e per avermi sostenuto in ogni momento.

Ringrazio il mio relatore, Prof. Marco Ciabattini, che, in questi quattro mesi di lavoro, mi ha guidato con suggerimenti pratici nella ricerca e nella stesura dell'elaborato

Un grazie speciale va a mio nonno, dalla cui saggezza ho tratto forza e determinazione per portare a termine questo cammino pieno di sacrifici e sorrisi.

Grazie.